



**Comune di Buddusò**  
**Piazza Fumu - 07020 – Buddusò'**  
**tel. 079/7159003 - Fax 079/714371**

Riserva di Biosfera  
«Tepilora, Rio Posada  
e Montalbo»



**Originale**

## **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 21 DEL 26/06/2020**

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020**

L'anno 2020 addì 26 del mese di Giugno convocato per le ore 18.30 e seguenti, nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Ordinaria di Seconda convocazione.

**All'appello risultano :**

<b>Nominativo</b>	<b>Presente</b>	<b>Nominativo</b>	<b>Presente</b>
SATTA GIOVANNI ANTONIO	SI	SATTA GIOVANNI	NO
TUCCONE TOMASO	NO	SABA MARIANGELA	NO
LAI IGNAZIO	SI	CANU FRANCESCO	SI
FERRERI ANGELA	SI	DEVADDIS BATTISTA	SI
MAUREDDU BACHISIO	SI		
FIORI SALVATORE	SI		
ADDIS ANNA MARIA GRAZIA	SI		
PETRETTO GIANCARLO	SI		
BACCIU GIAN MARIO	SI		

**Presenti 10**

**Assenti 3**

Partecipa il Segretario Comunale, Maria Grazia Meloni;

Il Presidente, On.le SATTA GIOVANNI ANTONIO, constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la piena validità della riunione, dichiara aperta la seduta;

La seduta è Pubblica;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

- Premesso** che l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160.
- Visto** l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019, il quale dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.
- Visto** il regolamento IMU approvato in data odierna dal Consiglio comunale con delibera n. 20.
- Visto** l'articolo 1, comma 748 della legge n. 160 del 2019 il quale dispone che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- l'articolo 1, comma 749 della legge n. 160 del 2019 il quale dispone che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
- Considerato** che la suddetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616
- Visto** l'articolo 1, comma 750 della legge n. 160 del 2019 il quale dispone che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del Decreto Legge n. 557 del 1993, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- l'articolo 1, comma 751 della legge n. 160 del 2019 il quale dispone che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento.
- Considerato** che i comuni possono aumentare la suddetta aliquota fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- Visto** l'articolo 1, comma 752 della legge n. 160 del 2019 il quale dispone che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- Considerato** che l'articolo 1, comma 758, lett. d) della legge n. 160 del 2019 dispone che sono esenti i terreni ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.
- Rilevato** che il comune ricade nelle aree montane sopra richiamate e che, per tale motivo, i terreni agricoli sono esenti ai fini IMU.
- Visto** l'articolo 1, comma 753 della legge n. 160 del 2019, il quale dispone che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la

quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

l'articolo 1, comma 754 della legge n. 160 del 2019, il quale dispone che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

l'articolo 1, comma 755 della legge n. 160 del 2019, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

**Visto** l'articolo 177 del DL 34/2020, rubricato Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico, in forza del quale, "In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

**Considerato** che per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal comma 1 dell'articolo 177 del DL 34/2020 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 74,90 milioni di euro per l'anno 2020 e che per la ripartizione del Fondo lo Stato provvederà con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

**Visto** l'articolo 1, comma 756 della legge n. 160 del 2019, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2021 il Comune ha la possibilità di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020.

**Considerato** che il suddetto decreto non è ancora stato pubblicato;

che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante;

che ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il

modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

che, pertanto, l'articolo 1, comma 757 della legge n. 160 del 2019, in base al quale la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, pena inefficacia della stessa, opererà solo a decorrere dall'anno di imposta 2021.

**Richiamata** la propria deliberazione n. 3 del 11/03/2019 con cui erano state determinate per lo stesso anno le aliquote e le detrazioni d'imposta IMU nelle seguenti misure:

- a) aliquota ordinaria IMU nella misura del **7,60‰** per tutti i fabbricati e le aree edificabili;
- b) per gli immobili concessi in comodato uso gratuito registrato ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, che hanno diritto (disposizioni ai sensi della legge n. 208 del 28 Dicembre 2015 all'art. 1 comma 10 lett. b) alla riduzione imponibile IMU 50% nella misura del **4,60 ‰**;
- c) per gli immobili concessi in comodato uso gratuito registrato ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, che non hanno diritto alla riduzione imponibile IMU 50%, nella misura del **4,60 ‰**;

**Richiamata** la propria deliberazione n. 2 del 11/03/2019 con cui era stato disposto l'azzeramento della TASI per tutte le categorie;

**Considerato** che per garantire gli equilibri di bilancio il comune deve approvare le aliquote IMU per l'anno di imposta 2020.

**Ritenuto** per i motivi sopra espressi di dover approvare per l'anno 2020 le aliquote IMU nella seguente misura:

- a) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al **4,00 ‰**;
- b) detrazione per l'abitazione principale e pertinenze della stessa, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nella misura di **€ 200,00**.
- c) aliquota ordinaria IMU nella misura del **7,60‰** per tutti i fabbricati e le aree edificabili;
- d) per gli immobili concessi in comodato uso gratuito registrato ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, che hanno diritto (disposizioni ai sensi della legge n. 208 del 28 Dicembre 2015 all'art. 1 comma 10 lett. b) alla riduzione imponibile IMU 50% nella misura del **4,60 ‰**;
- e) per gli immobili concessi in comodato uso gratuito registrato ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, che non hanno diritto alla riduzione imponibile IMU 50%, nella misura del **4,60 ‰**;

**Visto** l'articolo 1, comma 779 della L. 160/2019 secondo il quale le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente

**Visto** l'articolo 1, comma 779 della L. 160/2019 in base al quale, per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.

- Visto** l'articolo 138 del DL 34/2020 per effetto del quale sono abrogati il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
- Considerato** che, in conseguenza delle abrogazioni di cui al predetto articolo 138 del DL 34/2020, sono stati allineati i termini di approvazione delle aliquote IMU e del regolamento IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020.
- Visto** l'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre come termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;
- il Decreto 13 dicembre 2019 del Ministero dell'Interno, che ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali al 31 marzo 2020;
- il Decreto del 28 febbraio 2020 del Ministero dell'Interno con cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali è stato differito al 30 aprile 2020;
- il Decreto Legge 18/2020, convertito con Legge n. 27 del 24/04/2020 e in particolare il comma 2 dell'articolo 107 dello stesso, in forza del quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito al 31 luglio 2020.
- Visto** l'articolo 172 del Dlgs 267/2000.
- Acquisiti** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267, i pareri favorevoli del Funzionario Responsabile del Servizio Finanziario.
- Visto** il parere dell'Organo di Revisione dei conti.

Con votazione unanime, espressa nei modi di legge;

### **DELIBERA**

- 1) Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per l'esercizio 2020 le seguenti aliquote dell'IMU e detrazioni per l'abitazione principale:
  - a) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al **4,00 ‰**;
  - b) detrazione per l'abitazione principale e pertinenze della stessa, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nella misura di **€ 200,00**.
  - c) aliquota ordinaria IMU nella misura del **7,60 ‰** per tutti i fabbricati e le aree edificabili;
  - d) per gli immobili concessi in comodato uso gratuito registrato ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, che hanno diritto (disposizioni ai sensi della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 all'art. 1 comma 10 lett. b) alla riduzione imponibile IMU 50% nella misura del **4,60 ‰**;
  - e) per gli immobili concessi in comodato uso gratuito registrato ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, che non hanno diritto alla riduzione imponibile IMU 50%, nella misura del **4,60 ‰**;
- 2) di procedere all'inserimento del testo della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale.
- 3) di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2020 ai sensi dell'articolo 172 del Dlgs 267/2000.
- 4) di dichiarare il presente provvedimento, all'unanimità immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



Comune di Buddusò

---

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

On.le SATTA GIOVANNI ANTONIO

Il Segretario Comunale

Maria Grazia Meloni

---

*CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO*

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio online del Comune, il giorno 30/06/2020 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 15/07/2020, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267.

Contestualmente alla pubblicazione all'Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari in conformità all'art. 125, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267.

Il Segretario Comunale

Maria Grazia Meloni

---

*CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'*

Certifico che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 26/06/2020.

Il Segretario Comunale

Maria Grazia Meloni